CAMERA DEI DEPUTATI N. **4905**-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

APREA, BIONDI, DE SIMONE, NAPOLI, LOMBARDI, MICHIELON, SERVODIO

Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Presentata il 20 maggio 1998

(Relatore: **SBARBATI)**

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 23 luglio 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Ai portatori di handicap iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, nonché l'assegnazione di un docente specializzato con funzioni di consulenza didattica e di coordinamento delle attività di integrazione dello studente disabile ».

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa presentazione al docente della materia di apposita documentazione. Essa deve indicare gli ausili necessari in relazione alla tipologia di *handicap,* i materiali didattici utilizzati per lo studio, gli strumenti informatici o i linguaggi specializzati che facilitano l'autonomia e la comunicazione e costituisce il presupposto per lo svolgimento di prove equipollenti, sulla base del parere del docente specializzato di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*. Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi di verifica ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-4905A
Lire 500